Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 131

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 6 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

# SOMMARIO

# ORDINI CAVALLERESCHI

### Revoche di onorificenze

Veduto il Regio Magistrale decreto 15 agosto 1915, il Primo segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 3 maggio 1940-XVIII (registrato al Controllo generale addì 17 maggio 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 38-39), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Baruk David fu Giacobbe.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 131, il Primo segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 16 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale addì 27 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagine 9-10), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Martinelli Guido di Pietro.

(2078)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 494.

**Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I militari comunque in servizio di vigilanza alle frontiere sono equiparati, nella esecuzione del servizio stesso, alle sentinelle in servizio di presidio.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i predetti militari, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera, debbono intimare l'*alt* con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione.

Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistano nel tentativo di varcare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 22 aprile 1940-XVIII, n. 495.

**Accertamento e riscossione con unica procedura di contributi dovuti da categorie professionali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data che sarà stabilita con le norme di cui al 2° capoverso del presente articolo, saranno effettuati, con disciplina uniforme e distintamente per i professionisti ed artisti, per gli industriali e i lavoratori dell'industria, per i commercianti e i lavoratori del commercio, per le aziende e i lavoratori del credito e dell'assicurazione, l'accertamento e la riscossione, a cura delle associazioni sindacali, dei contributi che le indicate categorie professionali sono tenute a corrispondere: per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la corresponsione degli assegni familiari, per la previdenza dei dirigenti di aziende, degli impiegati, nonchè di particolari categorie di lavoratori.

Allo stesso procedimento sarà uniformata la riscossione dei contributi previsti dall'art. 2 a carico degli armatori e della gente del mare.

Le norme necessarie per disciplinare i procedimenti di cui ai precedenti comma saranno emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, e, limitatamente ai contributi previsti dall'art. 2, con il Ministro per le comunicazioni, a norma degli articoli 1 e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

L'assegnazione dei contributi riscossi, a ciascun ente spettanti, è decretata dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Dalla data che sarà stabilita con le norme di cui al 2° capoverso dell'art. 1, tutti o alcuni dei contributi che gli armatori e la gente del mare sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per la Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, per le prestazioni previste dalla legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, per l'assicurazione contro le malattie della gente del mare, per l'assicurazione prevista dall'art. 23 della legge predetta ai familiari degli assicurati in base alla legge stessa, per la disoccupazione involontaria, per la maternità, per la tubercolosi, per la corresponsione degli assegni familiari, per l'Ente nazionale fascista gente

di mare, possono essere stabiliti in quote percentuali di retribuzioni convenzionali indicate in apposita tabella, da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

La misura dei contributi di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 3.

L'applicazione dei contributi per le associazioni professionali ed il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, continuano ad essere regolati dal disposto, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1938-XVII, n. 2137.

I contributi richiesti alle categorie professionali dal P.N.F. nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro Segretario del Partito e col Ministro per le finanze, saranno riscossi unitamente ai contributi sindacali e con le modalità di essi.

Il gettito di detti contributi sarà devoluto a favore del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 496.

**Istituzione di elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge tutte le ditte e società che, nei porti o rade del Regno, per mandato dell'armatore o del capitano, o del noleggiatore della nave che sia a ciò espressamente autorizzato, si occupano delle operazioni di raccomandazione di navi, della acquisizione o della consegna del carico, e della ricerca dei passeggeri.

La presente legge non si applica agli uffici o sedi succursali con personale proprio, delle aziende armatoriali esercenti servizi di navigazione in base a convenzioni con lo Stato o sui quali lo Stato, in forza delle convenzioni stesse o dei capitolati annessi o di leggi speciali, esercita un diretto controllo.

Art. 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, nelle Provincie in cui se ne determini la possibilità e l'utilità, è istituito un « Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati », nel quale sono inscritte tutte le ditte o società di cui al primo comma dell'articolo precedente. Possono essere istituiti elenchi anche a carattere interprovinciale.

Con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le comunicazioni, sono determinate le provincie nelle quali deve essere istituito l'elenco.

In caso di elenchi interprovinciali, il decreto suddetto stabilisce anche presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni l'elenco deve essere istituito.

Art. 3.

Nessuna ditta o società può esercitare le funzioni di agente marittimo raccomandatario se non è inscritta nell'elenco di cui agli articoli precedenti. Le ditte e società che esercitano alla data di pubblicazione della presente legge la professione di agente marittimo raccomandatario nelle Provincie nelle quali sia istituito l'elenco, devono presentare alla competente Commissione di cui all'art. 6, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda di inscrizione nell'elenco corredato dai seguenti documenti:

*a*) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per quelle costituite in tale forma;

*b*) certificato d'iscrizione nel registro delle ditte presso l'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni, con l'indicazione della data d'inscrizione;

*c*) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi, del titolare della ditta, ovvero dei legali rappresentanti della società;

*d*) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la ditta o società non trovasi in istato di liquidazione o di fallimento.

Art. 4.

Le ditte o società che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino esercitare l'attività di agente marittimo raccomandatario da un biennio, fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti di cui all'art. 3, sono inscritte di diritto nell'elenco.

Il possesso del requisito di cui al comma precedente dovrà essere attestato dal competente Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 5.

Le ditte o società che, dopo la data di pubblicazione della presente legge, intendano iniziare la professione di agente marittimo raccomandatario devono presentare alla competente Commissione di cui all'art. 6, domanda d'inscrizione nell'elenco stesso, corredata dal certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, del titolare della ditta, ovvero dei legali rappresentanti della stessa.

Il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda quei documenti che possono essere utili ad attestare la sua capacità tecnica.

Le ditte o società estere, in sostituzione del documento indicato nell'art. 3, lettera *c*) devono presentare un documento consolare o un documento della competente autorità estera, vistato dal locale console italiano. In ogni caso, l'inscrizione di ditta o società estera nell'elenco è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Per ciascuno dei Consigli provinciali delle corporazioni, presso i quali sono istituiti elenchi degli agenti marittimi raccomandatari, deve essere costituita, con decreto del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni,

una Commissione provinciale o interprovinciale presieduta da un magistrato di grado non inferiore a giudice di tribunale e composta da:

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

il comandante del Compartimento marittimo più importante compreso nella zona cui gli elenchi si riferiscono;

un rappresentante della categoria degli agenti marittimi raccomandatari, designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

un rappresentante dell'Ispettorato corporativo;

un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Quando si tratti di esaminare domande di iscrizione nell'elenco e di pratiche comunque riguardanti ditte o società che esercitano o intendano esercitare la professione di agente marittimo raccomandatario per mandato dell'armatore o del capitano o del noleggiatore di navi adibite alla pesca, della Commissione saranno chiamati a far parte anche un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Art. 7.

Quando il richiedente l'inscrizione nell'elenco sia una società anonima il certificato di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 e le indagini di cui al primo comma dell'art. 9 possono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque alla persona cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita, ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto, a tutti i loro componenti, e per le ditte individuali al titolare.

Art. 8.

La cessazione definitiva dell'esercizio della raccomandazione, risultante dalla denuncia presentata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, determina la cancellazione dall'elenco.

Il fallimento della ditta o società che esercita la professione di agente marittimo raccomandatario determina la radiazione dall'elenco. Tuttavia, quando sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda fallita, il presidente della Commissione provinciale o interprovinciale sospenderà la radiazione fino al termine dell'esercizio suddetto riammettendo nell'elenco quelle aziende per le quali il Tribunale abbia concesso l'esercizio provvisorio, e se nell'intervallo il fallito abbia concluso il concordato, fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa che abbia concesso i benefici di legge.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, nell'esame delle domande di inscrizione, ha la facoltà di fare tutte quelle indagini che riterrà opportune.

Spetta inoltre alla Commissione stessa:

ricevere e provvedere in merito alle domande d'inscrizione nell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni;

determinare la cauzione che deve essere versata per la inscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 1000 nè superiore a L. 30.000 a seconda della importanza della ditta e del porto;

ricevere e provvedere in merito alle domande di trasferimento da un elenco all'altro, alle domande di cancellazione e alla radiazione dall'elenco;

provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli inscritti nell'elenco.

Art. 10.

Le sanzioni disciplinari che la Commissione può infliggere sono le seguenti:

*a*) l'ammonizione, che è dichiarata verbalmente dal presidente della Commissione;

*b*) la censura, che è deliberata dalla Commissione e comunicata per iscritto;

*c*) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi;

*d*) la radiazione dall'elenco.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'inscritto.

I provvedimenti di cui ai precedenti comma, meno quelli dell'ammonizione, sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia nella quale l'inscritto svolge la propria attività.

Art. 11.

Contro le deliberazioni della Commissione, che abbia negato l'inscrizione o la reinscrizione nell'elenco e inflitto i provvedimenti di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) dell'art. 10, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'art. 13.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo nei casi di cui al comma *c*) e *d*) dell'art. 10.

La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 12.

Chiunque eserciti l'attività di agente marittimo raccomandatario in contravvenzione alle norme della presente legge, è punito con la pena stabilita nell'art. 348 del Codice penale.

Art. 13.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituita con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

un consigliere di cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;

un funzionario per ciascuna delle direzioni generali del commercio, delle associazioni professionali e del lavoro e del segretariato delle corporazioni, del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni da scegliersi fra i funzionari della direzione generale della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

due rappresentanti della Confederazione fascista dei commercianti;

due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Quando si tratti di esaminare domande di inscrizione nell'elenco o di pratiche comunque riguardanti ditte o società che esercitano o intendono esercitare la professione di agente marittimo raccomandatario per mandato dell'armatore o del capitano o del noleggiatore di navi adibite alla pesca, della Commissione saranno chiamati a far parte anche un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca ed un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori della pesca.

Art. 14.

Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 13 saranno nominati dei membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione provinciale o interprovinciale e di quella centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Art. 16.

La prima formazione degli elenchi deve essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è affidata alle Commissioni provinciali e interprovinciali di cui all'art. 6.

Art. 17.

La mancata o rifiutata inscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dell'agente marittimo raccomandatario fino a che su tale mancata o rifiutata inscrizione non siasi pronunciato il Ministero delle corporazioni di concerto con il Ministero delle comunicazioni su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco.

Art. 18.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 497.

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'amasso del risone, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, nella modificazione del testo dell'art. 1 sub 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, le parole: « due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura », sono sostituite dalle altre: « tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 498.

**Separazione patrimoniale e riparto di attività e passività fra i comuni di Nibbiano e di Pometo e fra le provincie di Pavia e di Piacenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2312, con la quale le frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova del comune di Nibbiano, in provincia di Piacenza, vennero aggregate a quello di Pometo, in provincia di Pavia;

Vedute le deliberazioni in data 10 settembre e 18 ottobre 1938-XVI del commissario prefettizio preposto al comune di Pometo e del podestà di Nibbiano e 20 giugno e 24 ottobre 1939-XVII dei Rettorati provinciali di Piacenza e di Pavia, con le quali vennero concordati i progetti di separazione patrimoniale e riparto delle attività e passività rispettivamente fra i due Comuni e fra le due Provincie anzidette;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Pavia e di Piacenza rispettivamente nelle sedute dei 22 settembre 1938-XVI e 23 novembe 1939-XVIII e del 15 dicembre 1939-XVIII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere in data 12 marzo 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduto l'art. 17 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I surriferiti progetti di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività fra i comuni di Nibbiano e di Pometo e fra le provincie di Piacenza e di Pavia sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 2. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 499.

**Istituzione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-III, n. 2263;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alla diretta dipendenza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 422, *foglio* 13. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° febbraio 1940-XVIII.

**Approvazione dello statuto per l'Accademia della Gioventù italiana del Littorio, Foro Mussolini, in Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866, riguardante la sistemazione delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto per l'Accademia della Gioventù italiana del Littorio, Foro Mussolini, in Roma, composto di 27 articoli.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI — MUTI — BOTTAI — DI REVEL

---

**Statuto per l'Accademia della G.I.L., Foro Mussolini, Roma**

Art. 1.

L'Accademia della G.I.L. appartiene alla categoria degli istituti superiori con ordinamento speciale in base alla legge n. 866 del 22 maggio 1939-XVII.

Art. 2.

L'Accademia della G.I.L. che ha sede nel Foro Mussolini, Roma, ha i seguenti scopi:

1) preparare, attraverso una integrale educazione fascista, i giovani alle funzioni di dirigenti e di istruttori della Gioventù italiana del Littorio; di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuola e presso le Forze armate;

2) formare i giovani politicamente ed anche professionalmente ai fini della preparazione ginnico-sportiva della Nazione;

3) perfezionare la cultura politica, scientifica e tecnica di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile;

4) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva;

5) organizzare speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le Forze armate e per le organizzazioni del Regime.

Art. 3.

L'Accademia dispone:

*a*) di biblioteche;

*b*) di gabinetti scientifici;

*c*) delle opere annesse al Foro.

Art. 4.

Gli organi direttivi degli studi dell'Accademia sono:

*a*) il rettore;

*b*) il Consiglio accademico.

Art. 5.

Il rettore, scelto tra i professori delle Regie università, è nominato con decreto del DUCE, su proposta del Segretario del Partito, Comandante generale della G.I.L., di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Il Consiglio accademico è formato dal rettore che lo presiede, dal comandante in 1ª dell'Accademia, dal direttore del corso militare, dal direttore tecnico e dai professori di ruolo. I professori incaricati partecipano alle riunioni soltanto per le questioni riguardanti l'ordinamento didattico.

Art. 7.

Il corso di studi dell'Accademia ha la durata di tre anni. Il diploma di insegnante di educazione fisica abilita all'insegnamento di detta disciplina negli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado.

Art. 8.

L'inizio e la fine dell'anno accademico, i giorni di vacanza, oltre quelli riconosciuti come festivi, sono determinati in analogia al calendario delle Regie università.

Art. 9.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche.

Art. 10.

Le materie di insegnamento sono ripartite, durante il triennio, nelle seguenti sezioni:

*a*) politica;
*b*) militare;
*c*) biologico-scientifica;
*d*) educazione fisica e sportiva.

Art. 11.

Gli insegnamenti fondamentali delle singole sezioni sono:

a) *sezione politica*:

storia della Rivoluzione fascista;
storia politica;
storia delle dottrine politiche e dottrina del Fascismo;
politica del Fascismo;
istituzioni di diritto pubblico fascista (diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e coloniale);
ordinamento del P.N.F. e delle organizzazioni dipendenti;
pedagogia;

b) *sezione militare*:

l'insegnamento delle materie militari che costituiscono il corso allievi ufficiali di complemento, si svolge secondo lo speciale programma stabilito dal Ministero della guerra, di concerto con il Comando generale della G.I.L.;

c) *sezione biologico-scientifica*:

anatomia umana normale applicata all'educazione fisica;
fisiologia umana e dell'esercizio fisico;
antropologia (biologia delle razze umane, auxologia, biotipologia);
medicina dell'educazione fisica, dello sport e fisioterapia;
igiene sociale;
psicologia e psicotecnica.

d) *sezione educativa fisica e sportiva*:

educazione fisica formativa (storia - teoria - metodologia - teorica - tirocinio di comando - ordinamento della scuola - comparazione dei sistemi - concorsi e gare ginnastiche - palestre e loro attrezzatura);
atletica leggera e nozioni sui vari sport;
una lingua straniera.

Art. 12.

Gli insegnamenti di cui all'art. 11 saranno ripartiti nei tre anni dal Consiglio accademico.

Art. 13.

Al fine di integrare la preparazione degli allievi, l'Accademia promuove e svolge corsi di pratica amministrativa, di pratica organizzativa, di cultura igienico-sanitaria, ecc.

Durante la stagione estiva gli allievi partecipano alle attività della G.I.L.

Art. 14.

Entro il mese di luglio il Consiglio accademico formula le proposte per gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 11 che sono conferiti dal Comandante generale della G.I.L., entro il mese di settembre.

Per gli incarichi di cui all'art. 13 provvede il Comandante generale della G.I.L., sentito il parere del rettore e del Comandante in 1ª.

Art. 15.

Ad ogni cattedra di insegnamento delle sezioni politica e biologico-scientifica possono essere assegnati aiuti assistenti ordinari o anche assistenti volontari, che coadiuvano il professore della materia nella attività didattica e scientifica.

Art. 16.

Gli aiuti e gli assistenti sono nominati dal Comandante generale della G.I.L. su proposta del titolare della materia, sentito il rettore.

Art. 17.

Ogni anno, il Comandante generale della G.I.L. bandisce il concorso per titoli ed esami per l'ammissione dei nuovi allievi dell'Accademia.

Il bando fissa il numero dei posti, le modalità delle prove, i documenti da presentarsi dai concorrenti, nonchè l'ammontare della retta annua. Sono comunque documenti indispensabili per l'ammissione al concorso:

*a*) il certificato di appartenenza al P.N.F. o al G.U.F. o alla G.I.L.;

*b*) il diploma di scuola media di 2° grado, rilasciato da un istituto del Regno o altro titolo di studio riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 18.

Gli allievi sono equiparati agli studenti universitari e fanno parte dei G.U.F.

Essi risiedono nell'istituto-convitto annesso all'Accademia.

Art. 19.

L'allievo che venga allontanato dall'Accademia per motivi disciplinari perde il diritto di proseguire gli studi e di conseguire il diploma.

Art. 20.

Gli esami hanno luogo annualmente in due sessioni.

L'esame di diploma si sostiene al termine del corso triennale. Esso non può essere ripetuto che una sola volta entro il termine di due anni dalla fine del 3° corso di Accademia.

Art. 21.

Gli esami, salvo le disposizioni concernenti quelli di diploma, sono teorici e pratici.

La data degli esami è fissata dal Comandante generale, udito il Consiglio accademico.

Art. 22.

Durante l'intera permanenza nell'Accademia è consentito all'allievo di ripetere un solo anno.

E' escluso dalla sessione estiva l'allievo che ha cumulato assenze per 30 giorni effettivi di lezione: deve ripetere l'anno l'allievo che ha cumulato assenze per oltre 50 giorni effettivi di lezione.

Art. 23.

Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono composte dal titolare della disciplina oggetto dell'esame e di due altri componenti, scelti dal rettore tra gli insegnanti e assistenti dell'Accademia.

Art. 24.

La domanda di ammissione all'esame è presentata al rettore.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto, con esito favorevole, tutte le prove intese a dimostrare il profitto compiuto nei tre anni di studio.

Art. 25.

Gli allievi ammessi all'esame di diploma presentano, almeno un mese prima del giorno fissato, una dissertazione scritta su argomento attinente ad una delle materie d'insegnamento del triennio.

L'argomento sarà scelto dall'allievo ed approvato, almeno sei mesi prima, dall'insegnante.

L'esame di diploma consiste:

1) nella discussione della dissertazione;
2) nella trattazione orale di due tesine.

Le tesine devono essere scelte ciascuna in una materia di sezione diversa, e ambedue devono riguardare sezioni diverse da quella cui appartiene la materia cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 26.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita da non meno di sei e non più di dieci componenti, scelti tra il personale insegnante dell'Accademia, oltre al rettore, che la presiede.

Assiste agli esami un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. designato dal Comandante generale della G.I.L.

La composizione della Commissione è proposta annualmente all'approvazione del Comandante generale.

Art. 27.

La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame, in riunione privata, uditi i relatori della dissertazione e delle tesine.

Ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti per il voto di classifica.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. L'allievo che consegue la totalità dei punti è dichiarato approvato a pieni voti assoluti.

In caso di dichiarazione di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

L'allievo che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Visto, si approva:

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

(2113)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° febbraio 1940-XVIII.
**Approvazione dello statuto per l'Accademia femminile della Gioventù italiana del Littorio, in Orvieto.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866, riguardante la sistemazione delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto coi Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;

Decreta:

È approvato l'unito statuto per l'Accademia femminile della Gioventù italiana del Littorio, in Orvieto, composto di 27 articoli.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI — MUTI — BOTTAI — DI REVEL

---

**Statuto per l'Accademia femminile della G.I.L., in Orvieto**

Art. 1.

L'Accademia femminile della G.I.L. appartiene alla categoria degli istituti superiori con ordinamento speciale in base alla legge n. 866 del 22 maggio 1939-XVII.

Art. 2.

L'Accademia femminile della G.I.L. che ha sede in Orvieto, ha le seguenti finalità:

1) preparare, attraverso una integrale educazione fascista, le giovani alle funzioni di dirigenti, di istruttrici della Gioventù italiana del Littorio e di insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole;

2) formare le giovani politicamente ed anche professionalmente ai fini della preparazione ginnico-sportiva della Nazione;

3) perfezionare la cultura politica, scientifica e tecnica di tutte coloro che esplicano le loro attività nel campo dell'educazione femminile;

4) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica e sportiva femminile;

5) organizzare speciali corsi di educazione fisica e sportiva per le organizzazioni del Regime.

Art. 3.

L'Accademia femminile della G.I.L. dispone:

a) di biblioteche;
b) di gabinetti scientifici;
c) delle opere annesse all'Accademia.

Art. 4.

Gli organi direttivi degli studi dell'Accademia sono:

a) il rettore;
b) il Consiglio accademico.

Art. 5.

Il rettore, scelto tra i professori delle Regie università, è nominato con decreto del DUCE, su proposta del Segretario del Partito, Comandante generale della G.I.L. di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Il Consiglio accademico è formato dal rettore, che lo presiede, dal comandante in 1ª dell'Accademia, dalla direttrice tecnica e dai professori di ruolo. I professori incaricati partecipano alle riunioni soltanto per le questioni riguardanti l'ordinamento didattico.

Art. 7.

Il corso di studi dell'Accademia ha la durata di tre anni. Il diploma di insegnante di educazione fisica abilita all'insegnamento di detta disciplina negli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado.

Art. 8.

L'inizio e la fine dell'anno accademico, i giorni di vacanza, oltre quelli riconosciuti come festivi, sono determinati in analogia al calendario delle Regie università.

Art. 9.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche.

Art. 10.

Le materie d'insegnamento sono ripartite durante il triennio nelle seguenti sezioni:

a) politica;
b) biologico-scientifica:
c) educazione fisica e sportiva.

Art. 11.

Gli insegnamenti fondamentali delle singole sezioni sono:

a) *Sezione politica*:

Storia della Rivoluzione fascista;
Storia politica;
Storia delle dottrine politiche e dottrina del Fascismo; politica del Fascismo;
Istituzioni di diritto pubblico fascista (diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e coloniale);
Ordinamento del P.N.F. e delle organizzazioni dipendenti;
Pedagogia.

b) *Sezione biologico-scientifica*:

Anatomia umana normale applicata all'educazione fisica;
Fisiologia umana e dell'esercizio fisico;
Antropologia (biologia delle razze umane, auxologia, biotipologia);
Medicina dell'educazione fisica, dello sport e fisioterapia;
Igiene sociale;
Psicologia e psicotecnica.

c) *Sezione educazione fisica e sportiva*:

Educazione fisico-formativa (storia - teoria - metodologia teorica - tirocinio di comando - ordinamento della scuola - comparazione di sistemi - concorsi e gare ginnastiche - palestre e loro attrezzatura);
Atletica leggera e nozioni sui vari sport;
Una lingua straniera.

Art. 12.

Gli insegnamenti di cui all'art. 11 saranno ripartiti nei tre anni dal Consiglio accademico.

Art. 13.

Al fine di integrare la preparazione delle allieve, l'Accademia promuove e svolge i corsi di pratica amministrativa, di pratica organizzativa, di cultura igienico-sanitaria, di canto corale e di economia domestica.

Durante la stagione estiva le allieve sono a disposizione della G.I.L. per tutte le sue attività.

Art. 14.

Entro il mese di luglio il Consiglio accademico formula le proposte per gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 11 che sono conferiti dal Comandante generale della G.I.L. entro il mese di settembre.

Per gli incarichi di cui all'art. 13 provvede il Comandante generale della G.I.L. sentito il parere del rettore e del comandante in 1ª.

Art. 15.

Ad ogni cattedra d'insegnamento delle sezioni politica e biologico-scientifica possono essere assegnati aiuti e assistenti ordinari o anche assistenti volontari, che coadiuvano il professore della materia nell'attività didattica e scientifica.

Art. 16.

Gli aiuti e gli assistenti sono nominati dal Comandante generale della G.I.L., su proposta del titolare della materia, sentito il rettore.

Art. 17.

Ogni anno il Comando generale della G.I.L. bandisce un concorso per titoli ed esami per l'ammissione delle nuove allieve dell'Accademia.

Il bando fissa il numero dei posti, le modalità delle prove, i documenti da presentarsi dalle concorrenti, nonchè l'ammontare della retta annua. Sono comunque documenti indispensabili per l'ammissione al concorso:

a) il certificato di appartenenza al P.N.F. o al G.U.F. o alla G.I.L.;

b) il diploma di scuola media di 2° grado, rilasciato da un istituto del Regno o altro titolo di studio riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 18.

Le allieve sono equiparate alle studentesse universitarie e fanno parte dei G.U.F.

Esse risiedono nell'istituto-convitto annesso all'Accademia.

Art. 19.

L'allieva che venga allontanata dall'Accademia per motivi disciplinari perde il diritto di proseguire gli studi e di conseguire il diploma.

Art. 20.

Gli esami hanno luogo annualmente in due sessioni.

L'esame di diploma si sostiene al termine del corso triennale.

Esso non può essere ripetuto che una sola volta ed entro il termine di due anni dalla fine del 3° corso di Accademia.

Art. 21.

Gli esami, salvo le disposizioni concernenti quelli di diploma, sono teorici e pratici.

La data degli esami è fissata dal Comandante generale, udito il Consiglio accademico.

Art. 22.

Durante l'intera permanenza nell'Accademia è consentito all'allieva di ripetere un solo anno.

È esclusa dalla sezione estiva l'allieva che ha cumulato assenze per 30 giorni effettivi di lezione; deve ripetere l'anno l'allieva che ha cumulato assenze per oltre 50 giorni effettivi di lezione.

Art. 23.

Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono composte dal titolare della disciplina oggetto dell'esame e di due altri componenti, scelti dal rettore fra gli insegnanti ed assistenti dell'Accademia.

Art. 24.

La domanda di ammissione all'esame di diploma è presentata al rettore.

Per essere ammessa all'esame di diploma l'allieva deve aver sostenuto, con esito favorevole, tutte le prove intese a dimostrare il profitto compiuto nei tre anni di studio.

Art. 25.

Le allieve ammesse all'esame di diploma presentano, almeno un mese prima del giorno fissato, una dissertazione scritta su un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento del triennio.

L'argomento sarà scelto dall'allieva ed approvato, almeno sei mesi prima, dall'insegnante.

L'esame di diploma consiste:

*a*) nella discussione della dissertazione;

*b*) nella trattazione orale di due tesine.

Le tesine devono essere scelte ciascuna in una materia di sezione diversa, e ambedue devono riguardare sezioni diverse da quella cui appartiene la materia cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 26.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita da non meno di sei e non più di dieci componenti, scelti fra il personale insegnante dell'Accademia, oltre al rettore che la presiede.

Assiste agli esami un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. designato dal Comandante generale della G.I.L.

La composizione della Commissione è proposta annualmente all'approvazione del Comandante generale.

Art. 27.

La Commissione dà il voto, immediatamente dopo l'esame, in riunione privata, uditi i relatori della dissertazione e delle tesine.

Ciascun componente la Commissione dispone di dieci punti per il voto di classifica.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. L'allieva che consegue la totalità dei punti è dichiarata approvata a pieni voti assoluti.

In caso di dichiarazione di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

L'allieva che si ritiri durante l'esame è considerata riprovata.

Visto, si approva:

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

(2114)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1940-XVIII.

**Unificazione qualità, prescrizioni, prove acciaio semplice, in prodotti laminati a caldo.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di prodotti di acciaio semplice laminato a caldo (profilati, barre e larghi piatti) occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 743-745 - 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti): qualità, prescrizioni, prove.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alla tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti, dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

(2123)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1940-XVIII.
**Unificazione nei ribattini.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1937-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle;

UNI 746 - 27 aprile 1938-XVI: Lunghezze di gambo per ribattini e per chiodi da ribadire.

UNI 747 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 748 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda stretta.

UNI 749 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda larga.

UNI 750 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini testa tonda bassa.

UNI 751 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa tonda a fungo.

UNI 752 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata piana.

UNI 753 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini per cinghie.

UNI 754 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata con calotta alta.

UNI 755 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa svasata con calotta bassa.

UNI 756 - 27 aprile 1938-XVI: Ribattini a testa cilindrica.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI-Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

(2124)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1940-XVIII.
**Unificazione delle apparecchiature elettriche su aeromobili.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle seguenti unificazioni:

UNI 764 27 aprile 1938-XVI: Tensioni elettriche per impianti su aeromobili.

UNI 765-766 - 27 aprile 1938-XVI: (Fascicolo unico di 2 tabelle) identificazione dei cavi di accensione e dei relativi collegamenti nei motori a scoppio da aeromobile.

UNI 767 - 27 aprile 1938-XVI: Flangia di fissaggio frontale dei magneti per motori a scoppio da aeromobile.

UNI 768 - 27 aprile 1938-XVI: Magneti per motori a scoppio da aeromobile - fissaggio, estremità dell'albero, senso di rotazione, anticipo automatico, contrassegni degli attacchi dei cavi di accensione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti, i disegni e le prescrizioni riguardanti i materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

*a*) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di costruzioni già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di apparecchiature e di materiali elettrici integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando le dette serie di costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

*b*) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di magneti che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

*c*) nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
MUSSOLINI

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.
**Cessazione del sig. Ugo Scarambone dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1938-XVI, col quale il sig. Ugo Scarambone di Carlo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Giuseppe Crivelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile col quale il succitato sig. Scarambone ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Ugo Scarambone di Carlo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Giuseppe Crivelli, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

*Il Ministro*: Di Revel

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1940-XVIII.
**Cessazione del sig. Eugenio De Asmundis dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, col quale il sig. De Asmundis Eugenio fu Ferdinando venne nominato rappresentante alle grida del sig. Alberto Pittore, agente di cambio presso la Borsa di Napoli;

Visto il provvedimento adottato dal Prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli per la cessazione del sig. Eugenio De Asmundis dall'incarico di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Eugenio De Asmundis fu Ferdinando cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Alberto Pittore, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 29 maggio 1940-XVIII

*Il Ministro*: Di Revel

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1940-XVIII.
**Sdoppiamento dell'Ufficio del bollo di Livorno in due uffici « Ufficio del bollo » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927-VI, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente l'istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio bollo di Livorno per renderlo meglio rispondente alle esigenze dei servizi ad esso affidati, a seguito della istituzione dell'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio bollo di Livorno è sdoppiato nei due uffici: Ufficio bollo e Ufficio registro imposta generale sull'entrata, ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: Ufficio bollo e Ufficio registro imposta generale sull'entrata di Livorno.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° maggio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

*Il Ministro*: Di Revel

**Tabella annessa al decreto Ministeriale**

| Sede e denominazione dell'Ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| LIVORNO<br>Ufficio bollo. | AZIENDA DELLO STATO<br>1. Vendita di valori bollati di ogni specie, comprese le marche per l'esazione dei diritti metrici ed i foglietti per licenze di caccia e porto d'armi.<br>2. Bollazione con punzone, marche e visto per bollo.<br>3. Tasse di bollo, comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli, compresi quelli sui bagni e sulle cure fisiche, tasse di bollo sui trasporti; tasse sulle carte da giuoco; contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse, e corrispondenti depositi.<br>4. Imposte in surrogazione del bollo e registro, e tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa.<br>5. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli.<br>6. Riscossione di multe e spese di giustizia penale ed amministrativa.<br>7. Pagamento di tutte le spese di giustizia penale.<br>8. Depositi per spese d'asta e contratti e per le contravvenzioni relative ai servizi amministrati dall'ufficio.<br>9. Servizio abbonamenti alle radioaudizioni circolari.<br>10. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e da caccia ed esclusi i diritti di segreteria.<br>11. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato.<br>12. Proventi gabellari.<br>13. Ricupero di spese.<br>AZIENDE SPECIALI<br>1. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi.<br>2. Vendita marche per assicurazioni sociali per la invalidità e vecchiaia.<br>3. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.<br>4. Proventi eventuali, utili e compensi diversi e quota di partecipazione dell'Erario. |
| Ufficio registro imposta generale sull'entrata. | AZIENDA DELLO STATO<br>1. Imposta generale sull'entrata.<br>2. Tassa di scambio (stralcio).<br>3. Tasse sui trasporti di cose con automezzi.<br>4. Entrate eventuali diverse e ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato.<br>5. Ricupero di spese.<br>AZIENDE SPECIALI<br>1. Proventi eventuali, utili e compensi diversi e quota di partecipazione dell'Erario.<br>2. Riparto e pagamento delle quote di compartecipazione alle multe e ad altre pene pecuniarie, delle spese e delle competenze per atti coattivi. |

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

*Il Ministro*: DI REVEL

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1940-XVIII.

**Proroga del termine per la presentazione di un tipo di apparecchio per la fotografia dello schermo da servire per la indagine radiologica delle masse.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale in data 14 aprile 1940-XVIII con cui è stata indetta una gara fra le ditte specializzate italiane per la costruzione di un tipo di apparecchio per la fotografia dello schermo, da servire per la indagine radiologica delle masse;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine fissato nel predetto decreto per la presentazione al Ministero del tipo di apparecchio da parte delle ditte partecipanti;

Decreta:

Il termine per la presentazione al Ministero del tipo di apparecchio per la fotografia dello schermo da parte delle ditte partecipanti è prorogato al 31 luglio p. v.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2084)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 maggio 1940-XVIII.

**Approvazione dell'acquisto di immobili necessari per l'ampliamento della Casa della G.I.L. di Padova.**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare la casa del balilla di Padova, l'O.N.B. venne nella determinazione di acquistare da Erego Ilario, per l'importo di L. 295.000, i seguenti immobili: comune di Padova, sezione F, foglio I, mapp. 98 - 100 - 102 - 185 - 103-a - di complessivi ettari 0.34.34;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di compravendita in data 29 novembre 1934-XII, a rogito notaio Antonio Canal, registrato a Padova il 6 ottobre successivo al n. 1033, vol. 203 mod. I, ivi trascritto il 3 stesso mese al n. 6556 reg. gen. e n. 4229 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, degli immobili necessari per l'ampliamento della Casa della G.I.L. di Padova è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
MUTI

(2059)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un lastrico solare di un fabbricato sito in Bernalda.**

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 maggio 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un lastrico solare a cielo del fabbricato di proprietà del sig. Domenico Carbone per la costruzione di un nuovo padiglione della Casa della Madre e del Bambino di Bernalda.

(2087)

**Cambiamento di cognome**

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19589 del 25 aprile 1940-XVIII, il sig. Basevi Cesare di Lazzaro e di Griziotti Adelina, nato a Milano il 31 maggio 1913 e residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Basevi » con quello materno di « Grizzotti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2137)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1940-XVIII - N. 124**

| | Cambio di Clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | 63,50 |
| Francia (Franco) | — | 35,90 |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 443,75 |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,42 |
| Belgio (Belgas) | — | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23.58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | 15,50 |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | 65,12 |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | 14,31 | — |
| Islanda (Corona) | 306,75 | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 44,38 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,4683 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,4712 | — |
| Polonia (Zloty) | 360 — | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,6512 |
| Romania (Leu). conto globale | 13,9431 | — |
| Romania (Leu). id. speciale | 12,1212 | — |
| Romania (Leu). id. A | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3·852 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 68,875 |
| Id. 3,50 % (1902) | 68 — |
| Id. 3,00 % Lordo | 49,05 |
| Id. 5 % (1935) | 88,20 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 64,15 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 89,75 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,05 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941 | 98,30 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,15 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,10 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 94,125 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione di modifiche dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Dugale del Governolo, in provincia di Mantova.**

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 26 maggio 1940-XVIII, n. 1157, sono state approvate, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, modifiche dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Dugale di Governolo, con sede in provincia di Mantova, deliberate nell'assemblea generale dei proprietari interessati in data 29 dicembre 1939-XVIII.

(2034)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, in liquidazione, con sede in Camporeale (Trapani).**

Nella seduta tenuta il 23 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, in liquidazione, con sede in Camporeale (Trapani), il ragionier Antonino La Torre fu Francesco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2082)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI PAVIA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307 del 7 giugno 1939-XVIII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Gandolfi Zumena designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 27 febbraio 1940-XVIII del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Gandolfi Zumena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Cisco Fedora domiciliata in Gerenzago.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 21 maggio 1940-XVIII

*Il Prefetto*

(2098)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 18307-*bis* del 7 giugno 1939-XVIII col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Cisco Fedora designata per la condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 30 aprile u. s. del podestà di Valle Lomellina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina e designata per la nomina la signora Grassi Luigia, domiciliata in Suardi.

Il podestà di Valle Lomellina a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Valle Lomellina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 21 maggio 1940-XVIII

*Il Prefetto.*

(2099)

## REGIA PREFETTURA DI ASTI

### Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Veduti i risultati del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Asti vacante al 30 novembre 1938, bandito con decreto prefettizio in data 31 dicembre 1938-XVII (graduatoria pubblicata al n. 402 della dispensa 81 del 20 aprile 1940-XVIII di questo Foglio annunzi legali, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno);

Visti gli articoli 23 e 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 28, che approva il regolamento dei concorsi per sanitari, nonchè gli articoli 36, 37 e 38 del vigente testo unico delle leggi sanitarie

Decreta:

1) Il dott. Boari Danilo Giorgio fu Annibale, residente a Parma presso il Regio istituto di igiene dell'Ospedale Maggiore, è nominato ufficiale sanitario del comune di Asti a decorrere dal 1° giugno 1940 e dovrà assumere servizio entro il 20 giugno successivo;

2) Prima di assumere servizio il dott. Boari dovrà prestare la promessa solenne di giuramento ai sensi dell'art. 27 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 28;

3) La nomina è fatta a titolo di esperimento per un biennio salva conferma definitiva a termine di legge.

Asti, addì 25 maggio 1940-XVIII

*Il prefetto:* LI VOTI

(2095)

## REGIA PREFETTURA DI BENGASI

GOVERNO DELLA LIBIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENGASI

Visto il bando di concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto presso i Municipi della provincia di Bengasi vacanti alla data dell'11 febbraio 1939-XVII;

Letti i processi verbali della Commissione giudicatrice sullo svolgimento e definizione del concorso di cui sopra, trasmessi dal Governo della Libia con la nota n. 308601 del 6 maggio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno estese in Libia con decreto Ministeriale 22 dicembre 1936 sull'Ordinamento sanitario municipale della Libia;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo all'approvazione del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, esteso in Libia con decreto Ministeriale 22 dicembre 1936;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti vacanti di medico condotto presso i Municipi della provincia di Bengasi:

1) Cappello Giorgio . . . . . . . . . punti 54
2) Marcucci Luciano . . . . . . . . . » 53,50
3) Patrizi Ruggero . . . . . . . . . » 47
4) Zeppa Isidoro . . . . . . . . . » 46
5) Macrina Antonio . . . . . . . . . » 46
6) Caruso Filippo . . . . . . . . . » 45,50
7) Gozzo Carmela . . . . . . . . . » 43,50

Bengasi, addì 15 maggio 1940-XVIII

*Il prefetto:* VELLANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENGASI

Visto il proprio decreto n. 9791/1 in data 15 maggio 1940-XVIII con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto presso i Municipi della provincia di Bengasi, vacanti alla data dell'11 febbraio 1939;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicati:

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, esteso in Libia con decreto Ministeriale 22 dicembre 1936;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto presso i Municipi della provincia di Bengasi, vacanti alla data dell'11 febbraio 1939-XVII, e destinati a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Dott. Cappello Giorgio, condotta Bengasi (Berka);
2) Dott. Marcucci Luciano, condotta Baracca;
3) Dott. Patrizi Ruggero, condotta Maddalena;
4) Dott Zeppa Isidoro, condotta Oberdan;
5) Macrina Antonio, condotta Agedabia;
6) Caruso Filippo, condotta Soluch.

Bengasi, addì 15 maggio 1940-XVIII

*Il prefetto:* VELLANI

(2096)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.